

Scheda informativa

Acquisto di prestazioni

Acquisto di prestazioni

L'acquisto di prestazioni consiste in un versamento facoltativo nel secondo pilastro, al fine di migliorare la situazione previdenziale della persona assicurata.

In ogni momento, a partire dal giorno dell'affiliazione e fino al giorno precedente l'uscita dal Fondo di previdenza per il personale EOC (FEOC) o fino al sopraggiungimento di un caso di previdenza, la persona assicurata ha la possibilità di effettuare degli acquisti personali di prestazioni.

È possibile effettuare un acquisto di prestazioni solo se sussiste un potenziale in tale senso. Questa possibilità si configura spesso in caso di aumento del grado di occupazione, a seguito di un aumento di stipendio e altri avvenimenti che modificano i parametri con i quali viene calcolato il potenziale di acquisto.

Conseguenze sulla situazione previdenziale

La somma versata come acquisto di prestazioni viene accreditata integralmente al capitale di vecchiaia della persona assicurata. Di conseguenza, il capitale di risparmio aumenta nella misura dell'importo versato. Le prestazioni di rischio (invalidità e decesso) restano invariate in quanto il Fondo di previdenza per il personale EOC assicura queste prestazioni sulla base del salario assicurato.

Importo minimo e frequenza

L'importo minimo per un acquisto di prestazioni è CHF 1'000.--. È possibile effettuare al massimo due acquisti di prestazione per anno.

Aspetti fiscali

La somma versata nell'avere di previdenza personale può essere generalmente dedotta dal reddito nella dichiarazione d'imposta.

Il FEOC non è responsabile per la deducibilità degli importi versati. Per maggiori informazioni, occorre dunque rivolgersi alla competente autorità fiscale.

Acquisto massimo possibile

L'ammontare dell'apporto è al massimo uguale alla differenza tra l'ammontare del capitale di vecchiaia teorico calcolato sulla base della tariffa riportata alla cifra 5 dell'allegato al Regolamento FEOC e l'ammontare del capitale di vecchiaia acquisito al momento dell'acquisto.

L'avere di vecchiaia teorico deve essere diminuito:

- da eventuali averi di libero passaggio della persona assicurata che non devono essere trasferiti in un istituto di previdenza in virtù della LFLP:
- da eventuali averi del pilastro 3a della persona assicurata che superano la somma massima dei contributi annui deducibili dal reddito a partire da 24 anni compiuti secondo la legge, questa somma essendo stata accreditata d'interessi sulla base del tasso d'interesse minimo LPP allora in vigore, conformemente alla tabella stabilita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a questo scopo.

Trasferimento della prestazione di libero passaggio (PLP) presso il Fondo di previdenza per il personale EOC

Ogni persona assicurata deve trasferire la sua prestazione di libero passaggio (PLP) proveniente dalla precedente istituzione previdenziale al FEOC. La prestazione di libero passaggio trasferita viene accreditata integralmente al capitale di vecchiaia della persona assicurata. L'importo delle prestazioni di libero passaggio non ancora trasferite vanno prese in considerazione nel calcolo dell'avere di vecchiaia teorico.

Limiti in caso di precedente prelievo per la proprietà d'abitazioni

In caso di precedente prelievo di una parte dell'avere di previdenza per la proprietà d'abitazioni, questo importo deve essere rimborsato prima di poter effettuare un acquisto di prestazioni.

Restano riservati i casi in cui il rimborso dei versamenti anticipati non è più autorizzato secondo l'articolo 57 cpv. 9 Regolamento FEOC come pure i casi d'acquisto di prestazioni a seguito di un divorzio ai sensi dell'articolo 51 cpv. 8 Regolamento FEOC.

Avvertenza in caso di successivo prelievo in capitale dell'importo versato come acquisto prestazioni

Le prestazioni derivanti da un acquisto non possono essere versate sotto forma di capitale prima della scadenza del termine di tre anni a far conto dalla data d'acquisto corrispondente.



I casi d'acquisto di prestazioni a seguito di un divorzio ai sensi dell'art. 51 cpv. 8 Regolamento FEOC rimangono riservati

Limiti in caso di provenienza dall'estero

Per gli assicurati provenienti dall'estero che non sono mai stati affiliati presso un istituto previdenziale in Svizzera, l'importo annuo del versamento personale non deve superare, durante i cinque anni seguenti la sua entrata in un istituto di previdenza svizzero, il 20% dello stipendio assicurato.

Trascorso questo termine, la persona assicurata può acquistare le prestazioni regolamentari complete conformemente all'art. 18 cpv. 2 Regolamento FEOC.

Al momento in cui la persona assicurata fa trasferire dei diritti o degli averi di previdenza acquisiti all'estero, il limite del 20% non è più applicabile, a meno che la persona assicurata non faccia valere per questo trasferimento una deduzione in materia d'imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Disposizioni e riferimenti di legge

- Art. 18 Regolamento FEOC Acquisto di prestazioni
- Art. 4 Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) - Mantenimento della previdenza sotto altra forma
- Art. 79b Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità - Riscatto
- Art. 60a Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) - Acquisto
- Art. 60b Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) - Casi speciali

Le informazioni riportate nel presente documento sono indirizzate agli affiliati del FEOC e non sono in nessun modo vincolanti. In questo senso si rimanda alle rispettive leggi in vigore e al Regolamento FEOC.